



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL GIUDICE DEVE CONCEDERE TERMINE AL RICORRENTE PER IL
DEPOSITO DELLA COPIA DEL RICORSO NOTIFICATO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 14/03/2025, n. 2196/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Musto Luigi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 365 TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA
POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO -
PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN
GENERE - Tempestività del ricorso - Mancata produzione del ricorso
notificato - Concessione di termine per il deposito - Necessità -
Fondamento.

Massima

Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito della copia del ricorso notificato, la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività della sua proposizione, atteso che l'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell'inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali. (Fattispecie in cui la Corte ha riformato la sentenza di primo grado che, in mancanza di contestazione dell'Ufficio, aveva dichiarato, senza disporre gli accertamenti di cui all'art. 22, comma 5 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'inammissibilità del ricorso introduttivo non risultando in atti la prova della notifica del ricorso).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 21

D. Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 22

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 12/10/2016, n. 20612, Rv. 641252 – 01 (CONF)

Cass., Sez. 6-5, 17/12/2014, n. 26560, Rv. 633706– 01 (CONF)

Cass., Sez. 5, 27/4/2018, n. 10209, Rv. 647969 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis